

Deliberazione 22 dicembre 2008 – ARG/gas 197/08

Modificazioni, integrazioni e rettifica di errori materiali della Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” (RQDG) del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG);
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)” approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08;
- la lettera dell’associazione di categoria ANIGAS, del 2 dicembre 2008, prot. 3580/2008 DIGE, ricevuta dall’Autorità in data 5 dicembre 2008, prot. Autorità 38745 (di seguito: lettera 2 dicembre 2008).

Considerato che:

- si sono riscontrati errori materiali nella RTDG;
- il comma 7.6 della RTDG prevede che nei casi in cui si proceda alla determinazione d’ufficio delle tariffe, si tenga conto delle informazioni disponibili o si proceda a ricostruzioni per confronto con altre realtà simili;
- il comma 53.1 della RTDG prevede che il soggetto responsabile della raccolta, della validazione e registrazione delle misure del gas con riferimento ai punti di riconsegna è l’impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti;
- l’articolo 1 della deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che le disposizioni della RTDG entrino in vigore dall’1 gennaio 2009;
- ANIGAS ha richiesto con la lettera 2 dicembre 2008 di prevedere un periodo transitorio per la piena applicazione di quanto previsto al comma 53.1 della RTDG, in ragione delle difficoltà di ordine operativo a darne attuazione nei termini previsti dalla deliberazione ARG/gas 159/08;
- fino alla data del 31 dicembre 2008, la responsabilità per le funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle letture è in capo all’impresa di vendita.

Considerato inoltre che:

- il comma 32.1 della RTDG definisce le modalità di determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi del servizio di misura per le imprese distributrici;
- il comma 49.1 della RTDG definisce le modalità di determinazione dell’ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di misura riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice;

Ritenuto che sia opportuno:

- sanare gli errori materiali riscontrati;
- adottare meccanismi di determinazione delle tariffe d'ufficio il più possibile automatici e prevedibili, e in grado di intercettare tutte le situazioni prospettate dalle imprese.

Ritenuto inoltre che sia opportuno:

- in relazione alla richiesta di ANIGAS, prevedere un differimento, non ulteriormente prorogabile, di sei mesi della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 53.1, lettera b) della RTDG, che attribuiscono all'impresa distributrice l'assunzione della responsabilità delle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas con riferimento ai punti di riconsegna;
- regolare, con riferimento al differimento di decorrenza degli obblighi di cui al punto precedente, il periodo transitorio che si estende dall'1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, mantenendo per il medesimo periodo la responsabilità relativa alle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas, con riferimento ai punti di riconsegna, in capo ai soggetti che attualmente la esercitano, in continuità con la disciplina in vigore nell'anno 2008;
- prevedere la copertura dei costi operativi relativi allo svolgimento delle funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure del gas sostenuti dalle imprese di vendita nel periodo transitorio;
- prevedere che la copertura dei costi di cui al precedente alinea avvenga alle medesime condizioni previste dalla RTDG per il caso in cui tali funzioni siano svolte dalle imprese distributrici;
- in relazione a quanto previsto nei punti precedenti, disporre che:
 - a. la quota parte del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura, di cui al comma 32.1 della RTDG relativo al primo semestre 2009 sia riconosciuto alle imprese di vendita;
 - b. la quota parte dell'ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di misura di cui al comma 49.1 della RTDG, relativa alla compensazione dei costi per le letture di *switch* effettuate nel primo semestre 2009 sia riconosciuta alle imprese di vendita;
- rendere minimo l'impatto, in termini di oneri gestionali, delle disposizioni che regolano il periodo transitorio di cui ai precedenti punti

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni, integrazioni e rettifica di errori materiali della RTDG

1.1 Al comma 1.1 della RTDG:

- nella definizione di processo di aggregazione societaria, dopo le parole “è l’acquisizione di rami d’impresa” sono aggiunte le parole “da parte di altra impresa distributrice”;
 - nella definizione di processo di aggregazione societaria, la parola “societarie” è sostituita dalle parole “di soggetti giuridici”;
 - nella definizione di cespiti in esercizio, dopo le parole “realizzati internamente” sono aggiunte le parole “ovvero di proprietà del Comune titolare del servizio o di altra società di capitali appositamente costituita ai sensi della normativa vigente”.
- 1.2 Al comma 4.3 della RTDG, lettera e) dopo le parole “in conto capitale” sono aggiunte le parole “e contributi privati”.
- 1.3 Al comma 7.6 della RTDG le parole “tenendo conto delle informazioni disponibili e procedendo a ricostruzioni per confronto con altre realtà similari” sono sostituite con le parole “sulla base del valore della quota parte del vincolo calcolato per l’anno termico 2007-2008 a copertura dei costi di capitale, corretto per le variazioni relative all’anno 2007, al netto dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati”.
- 1.4 Al comma 13.2 della RTDG, dopo le parole “per gli anni fino al 2003 incluso” sono sostituite con le parole “per gli anni fino al 2002 incluso”.
- 1.5 Al comma 13.3 della RTDG, la formula in esso riportata è sostituita dalla seguente formula:
- $$CA_{c,s,t,i} = VL * \frac{d_p}{d_t}$$
- 1.6 Al comma 37.1, il primo punto è sostituito dal seguente:
- della somma dei costi di località delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario e della quota parte dei costi di capitale delle imprese distributrici che operano nel medesimo ambito, attribuiti pro-quota in funzione dell’incidenza dei punti di riconsegna ricadenti nell’ambito rispetto al totale dei punti di riconsegna serviti”
- 1.7 Al comma 43.1, lettera b) dopo le parole “agli investimenti” è cancellata la parola “netti”.
- 1.8 Al comma 45.1 le parole “collegati agli investimenti realizzati di cui al comma 44.1, lettere da b) ad h) e al comma 44.1, lettera f)” sono sostituite con le parole “collegati agli investimenti di cui all’articolo 44”;
- 1.9 Al comma 45.2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
h) Contributi pubblici percepiti e contributi privati addebitati nell’anno t.
- 1.10 Al comma 49.1, primo punto, dopo le parole “letture di *switch*” sono aggiunte le parole “in eccedenza al numero di letture di *switch* effettuate nell’anno 2006”.
- 1.11 Al comma 54.1, dopo le parole “L’impresa distributrice” sono cancellate le parole “di cui al comma 52.1, lettera a)”.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

- 2.1 L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 53.1, lettera b), della RTDG è differito all’1 luglio 2009.

- 2.2 Per il periodo transitorio, che si estende dall'1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, a ciascuna impresa di vendita v che svolge le funzioni di raccolta, validazione e registrazione delle misure, con riferimento ai punti di riconsegna relativi all'impresa distributtrice c , è riconosciuto una quota parte del vincolo ai ricavi ammessi di cui al comma 32.1 della RTDG, calcolata secondo la seguente formula:

$$VRMTR_{2009,c,v}^{opex} = \sum_i t(rac)_{2009}^{opex} * NUA_{2009,c,i}^{eff-TR}$$

dove:

- $NUA_{2009,c,i}^{eff-TR}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nel primo semestre dell'anno 2009 dall'impresa distributtrice c e forniti nel medesimo periodo dall'impresa di vendita v , nella località i , calcolato come rapporto tra il ricavo di competenza del medesimo semestre dell'anno 2009 rinveniente dall'applicazione della componente $t(cot)$ nella località i , di cui è data separata evidenza contabile, e il valore unitario della componente $t(cot)$ nell'anno 2009. Per le località in avviamento è determinato come prodotto del valore riportato in Tabella 1, per il 50% del numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'Istat.
- 2.3 Per l'anno 2009 il vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi operativi del servizio di misura di cui al comma 32.1 della RTDG da riconoscere alle imprese distributtrici è calcolato secondo la seguente formula:

$$VRM_{2009,c}^{opex} = \sum_i (t(ins)_{2009}^{opex} + t(rac)_{2009}^{opex}) * NUA_{2009,c,i}^{eff} - \sum_v VRMTR_{2009,c,v}^{opex}$$

- 2.4 Il riconoscimento alle imprese di vendita dell'ammontare di cui al comma 2.2 da parte delle imprese distributtrici viene effettuato entro il 30 settembre 2009.
- 2.5 A copertura dei costi relativi alle letture di *switch* in eccedenza a quelle dell'anno 2006 sostenuti dalle imprese di vendita nel primo semestre dell'anno 2009, con riferimento ai punti di riconsegna dalle stesse fornite e connessi alle reti di ciascuna impresa distributtrice c , è riconosciuto una quota parte dell'ammontare di perequazione di cui al comma 49.1 della RTDG, calcolato secondo la seguente formula:

$$PMTR_{2009,c,v}^{switch} = CSTR_{c,v}^{switch} - RETR_{c,v}^{switch}$$

dove:

- $CSTR_{c,v}^{switch}$ è il costo *standard* per le letture di *switch* effettuate nel primo semestre dell'anno 2009 dall'impresa di vendita v presso i punti di riconsegna serviti dall'impresa distributtrice c , ottenuto dal prodotto del corrispettivo unitario per *switch*, fissato dall'Autorità per l'anno 2009 pari a 5 euro, per il numero di letture di *switch* effettive del primo semestre 2009 eccedente il 50% del numero di letture di *switch* effettive dell'anno 2006, riferite al sottoinsieme di punti di prelievo, individuati con riferimento al perimetro 2009, nella titolarità dell'impresa di vendita;
- $RETR_{c,v}^{switch}$ è il ricavo conseguito applicando la quota parte della componente tariffaria $\tau_1(mis)$ destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture

di switch rispetto all'anno 2006, fissata unitariamente pari a 0,10 euro per punto di riconsegna per anno.

- 2.6 Per l'anno 2009 la quota parte dell'ammontare di perequazione di cui al comma 49.1 che spetta a ciascuna impresa distributrice c è calcolato secondo la seguente formula:

$$PM_{2009,c} = CS_c^{switch} - RE_c^{switch} + VRM_{t,c}^{capex} - RE_c^{capex,mis} - RPM_c - PMTR_{2009,cv}$$

- 2.7 Il riconoscimento alle imprese di vendita dell'ammontare di cui al comma 2.5 da parte delle imprese distributrici viene effettuato entro il 30 novembre 2010;

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
- 3.2 La RTDG, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

22 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis